

COMUNE DI SCARLINO
- GESTIONE COMPLESSO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE -
“BANDITE DI SCARLINO”

Repertorio n.....

Disciplinare di concessione d'uso di terreni a castagneto da frutto, rilasciata con determinazione n.° _____ del > _____; in loc. _____, della superficie complessiva di ettari _____ in agro del Comune di Scarlino, facente parte del Patrimonio Indisponibile Agricolo - Forestale Regionale, “Bandite di Scarlino”.

TRA

Comune di Scarlino – Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” con sede a Scarlino Via Martiri d'Istia,1, Codice Fiscale 80001830530, P.IVA: 00186560538, nella persona del Dr. Patrizio Biagini, nato a Gavorrano il 11.03.1957, CF: BGNPRZ57C11D848R, domiciliato per la carica nella sede del Comune di Scarlino, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, conto e interesse del Comune di Scarlino - Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino”, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile p.t. del Servizio “Bandite di Scarlino”, come da decreto sindacale n.20 del 01.06.2020

e

_____, nato/a a _____ il _____ e residente a Scarlino (GR), Loc. _____, C.F.: _____, nella sua qualità di concessionario.

.PREMESSO

Che con Determinazione n.° _____ del _____ si affidava al/la Sig./ra

Rep. n. _____ del _____ 2020

_____ la concessione in parola e veniva approvato il presente schema di disciplinare di concessione.

Tutto ciò premesso

SI RILASCI LA CONCESSIONE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

Art. 1 - Oggetto

Il terreno a castagneto da frutto concesso si trova all'interno del Complesso Agricolo Forestale Regionale "Bandite di Scarlino" in agro del Comune di Scarlino, Loc. _____ - facenti parte del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale "Bandite di Scarlino" distinto al N.C.T. del Comune predetto come segue:

Foglio	Particella	Superficie in mq

Il concedente dichiara che sul terreno concesso non insistono diritti di terzi che possano limitarne la piena disponibilità e s'impegna a far rispettare il presente atto in caso di alienazione o cessione dell'area. Qualora l'Ente concedente ritenesse di escludere dalla concessione, per comprovate esigenze di pubblica utilità, alcune porzioni di terreno concesso, sarà provveduto alla rideterminazione del canone in percentuale rispetto al bene concesso.

Art. 2 - Finalità della Concessione

Il terreno di cui all'art. 1 è concesso in uso esclusivamente come area di sicurezza per le finalità di cui all'art. 27 della L.R. 39/2000 e s.m.i., con particolare riferimento alle lettere e) "tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna" ed i) "Promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse"

Art. 3 - Durata Concessione

La durata della concessione è fissata in anni 9, a fare data dal _____, La concessione non è tacitamente rinnovabile, qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire al Comune di Scarlino, apposita richiesta scritta mediante PEC o A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. Il Comune di Scarlino si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell'immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente. Non è ammesso il tacito rinnovo né la proroga della concessione. Non è consentito il sub-ingresso di altro soggetto nella concessione anche se appartenente alla struttura organizzativa della ditta. E' vietata la cessione del contratto a soggetti terzi.

Art.4 - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni oggetto della concessione di cui all'art. 1, sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi di cui all'articolo 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso, pena la revoca immediata della concessione. Il Concessionario nell'usufruire dei beni concessi si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, e regolamenti e ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza vigenti, esonerando espressamente, ora per allora, il Comune di Scarlino, la Regione Toscana e Ente Terre Regionali Toscana e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle

cose per l'utilizzo di detti beni. Il Concessionario è tenuto, altresì, a custodire e conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna e gli è espressamente vietato, senza il preventivo consenso scritto del Concedente, eseguire o fare eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario e/o eseguire migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione.

Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e al Concedente, il diritto di accedere al bene dato in concessione, con preavviso, per verificare il rispetto del vincolo di utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò dovesse comportare limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. Il Concedente, in quanto facente funzioni della proprietà, si riserva la facoltà di impartire disposizioni circa l'utilizzo dei beni nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni, nell'ambito del perseguimento delle finalità dell'art.27 della L.R.T. 39/00 e ss.mm.ii, qualora il Concessionario non ottemperi agli obblighi di legge relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, addebitandone le spese al Concessionario. A tutela del Concessionario, in caso di decesso dello stesso, durante l'arco temporale di durata della concessione, la stessa potrà essere intestata, per il periodo residuo fino a scadenza, al coniuge sopravvissuto o al convivente sopravvissuto, dietro richiesta di questi e purchè il coniuge sopravvissuto o il convivente sopravvissuto facciano parte del nucleo familiare. La concessione potrà, altresì, essere intestata ai figli del concessionario deceduto, con il consenso del coniuge o del convivente sopravvissuto, per il periodo residuo fino a scadenza, su richiesta dei

medesimi e purchè i figli risiedano nel nucleo familiare/aziendale,

Art.5 - Obblighi concessionario

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005 (di seguito anche solo Regolamento):

1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, per tutta la durata della concessione. Le migliorie e/o innovazioni, preventivamente autorizzate dall'Ente concedente, che comportino un effettivo incremento di valore del bene e non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del Concessionario, che verranno eseguite direttamente dal Concessionario potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario e a seguito di presentazione di regolari fatture o documenti equipollenti, essere scomutate dal canone annuale di concessione fino ad un importo non superiore all'80% della cifra da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui a scadenza della concessione la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato un ulteriore periodo di scomuto dal canone di concessione, con le modalità sopra citate, fino al totale recupero dell'investimento eseguito.

Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomuto solo per la parte di costo effettivamente a carico del "Concessionario" (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi

forza probante equivalente. Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata in base ad un computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo. Tutti gli interventi/migliorie/nuove costruzione, preventivamente autorizzate dall'ente concedente, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione.

Nel caso di interventi/migliorie/nuove costruzione, preventivamente autorizzate dall'ente concedente, che siano solamente di godimento del concessionario ma non comportino l'aumento del valore del bene stesso, il costo di realizzazione delle stesse non sarà oggetto di scomputo dal canone di concessione.

2) Il concessionario dovrà effettuare la manutenzione ordinaria e pulizia dei beni in concessione nel rispetto delle norme vigenti in materia. Qualora il concessionario avesse necessità di effettuare miglioramenti fondiari sui terreni in concessione, dovrà chiederne l'autorizzazione al concedente, e non sarà comunque riconosciuta al concessionario alcuna indennità di miglioramento. Il concessionario dovrà, pena la decadenza della concessione, eseguire la potatura delle piante ed effettuare nuovi innesti sui polloni ricacciati dalle ceppaie e/o preferibilmente nelle giovani piantine nate da seme, tale da mantenere costante la copertura del suolo da parte della chiome delle piante, secondo piani di interventi concordati con il concedente. Gli innesti potranno essere effettuati solo con marze di varietà marrone scarlinese recuperate in loco. E' fatto divieto importare nuove coltivazioni

3) E' a carico del concessionario la manutenzione di piazzali e delle strade di accesso al fondo,

4) A consentire a tutti l'accesso ai terreni in concessione ad eccezione del periodo di raccolta. Durante il periodo della raccolta è consentito al concessionario di apporre recinzioni elettriche ed altre forme di sbarramento

temporanee per limitare i danni da parte della fauna ungulata, che dovranno essere rimossi a fine del periodo di raccolta. E' consentito inoltre apporre cartelli di divieto di raccolta castagne a termini di legge, da parte di terze persone.

5) a non effettuare utilizzazioni forestali nell'area in concessione;

6) ad effettuare la manutenzione delle eventuali opere di regimazione idraulico-agraria delle acque presenti sul terreno concesso;

7) a riconsegnare il terreno allo scadere della concessione libero da beni e ripulito da ogni tipo di materiale, ripristinando a propria cura e spese lo stato dei luoghi;

8) a pagare il canone annuo di concessione entro i termini stabiliti dal presente disciplinare

Art. 6. – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso del bene concesso all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti gli eventuali permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari.

Art. 7 - Canone di Concessione

Il Canone di concessione è fissato in €. (.....) annui. Il suddetto canone sarà fatturato esente IVA e dovrà essere versato come segue: in un'unica soluzione da versare entro il mese maggio di ogni anno, tramite bonifico bancario MPS su IBAN IT92U010307238000000070072. Il canone verrà sottoposto ad aggiornamento annuale pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati.. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. In caso di ritardo nel pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali correnti e il protrarsi della morosità per 6 (SEI) mesi comporterà la revoca della concessione nei modi e nei termini di cui all'art. 49 del Regolamento

di attuazione della L.R. n.77/ 2004 approvato con Decreto della Giunta Regionale n. 61/R, del 23 novembre 2005.

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 8 – Cauzioni

E' obbligatoria la costituzione, da parte del concessionario, a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione da parte dello stesso concessionario, di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia, pari a €..... (.....), costituito mediante fidejussione bancaria o assicurativa vincolata a favore del Comune di Scarlino con scadenza fissata sei mesi dopo la scadenza della concessione ed estinguibile solo a seguito di specifica autorizzazione dell'ente stesso, dopo le opportune verifiche sullo stato del bene, al termine della concessione. Il deposito cauzionale a garanzia dovrà essere presentato/consegnata all'ente Concedente alla sottoscrizione del presente atto di concessione (Allegato n.1)

Art. 9. - Assicurazione

Il Concessionario dovrà costituire e fornirne apposita copia all'Ente concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di polizza assicurativa sui beni oggetto della concessione a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dall'uso dei beni in concessione e dalle attività su di essi svolte con massimale minimo di € 1.000.000,00 ;(Allegato n.2). Se la Polizza non avrà durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente gestore copia della quietanza di pagamento per l'annualità successiva, avendo cura da parte del

concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa;

Art. 10 - Divieti

Il concessionario non potrà altresì costituire e consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto della concessione, né cedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale dei beni stessi, pena la revoca immediata della concessione. Il concedente potrà far ispezionare dal proprio personale il territorio e gli immobili oggetto di concessione, senza che il concessionario possa opporsi a tali controlli. E' fatto altresì divieto per il concessionario di eseguire scavi di terreno, tagliare cespugli e piante senza essere preventivamente autorizzato dall'ente concedente.

Art.11 - Revoca

La presente concessione sarà revocata nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuto interesse pubblico, debitamente motivato, alla diretta utilizzazione del bene, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Nel caso specifico la revoca deve essere preceduta da un preavviso di almeno 6 mesi prima senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
- b) per violazione degli obblighi assunti nel presente disciplinare;
- c) a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di utilizzazione e delle finalità per il quale è stato concesso;
- d) qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui la regolarità del DURC.
- e) morosità per oltre sei mesi nel pagamento del canone di concessione;
- f) qualora il concessionario costituisca o consenta la costituzione di servitù di qualsiasi genere sul bene oggetto di concessione;
- g) qualora il concessionario abbia eseguito opere senza preventiva

autorizzazione dell'Ente concedente o in difformità della normativa urbanistica vigente;

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o con Posta Elettronica. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005).

Art. 12. - Recesso.

Il concessionario può recedere anticipatamente dalla concessione con obbligo di comunicazione scritta mediante PEC e/o raccomandata A. R. da inviarsi all'Ente concedente almeno 6 (sei) mesi prima della data di riconsegna dei beni, fermo restando che il Concessionario deve provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni, pena la rivalsa dell'Ente concedente sulla cauzione di cui all'art. 8.

Art. 13 Foro competente

In caso di disaccordo fra le parti, ogni controversia sarà devoluta e risolta in via esclusiva dal Tribunale di Grosseto;

Art.14 - Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, per il presente atto, inerenti e dipendenti, provenienti e susseguenti, sono a completo onere e a carico del concessionario.

Le parti danno atto che la presente scrittura sarà registrata in caso d'uso a spese del Concessionario.

Art.15 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti eleggono domicilio :

Rep. n. ____ del ____ 2020

- il concedente a Scarlino Via Martiri d'Istia n.1;
- il concessionario a Scarlino loc. _____;

Art. 16. - Norme di rinvio

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Art. 17 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante della presente scrittura i seguenti documenti allegati:

ALLEGATO N.1.assicurazione RC

ALLEGATO N..2 (fedejussione o cauzione)

Art. 18. - – Riservatezza

I dati personali forniti dal concessionario, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti del Comune, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.-----

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONCEDENTE _____

Per accettazione